

# Nelle Cdc stesse regole ovunque

## Uniformità su Pec, info sul capitale e modifiche sui soci

DI CINZIA DE STEFANIS

**D**al 13 luglio regole uniformi presso tutti gli uffici del Registro delle imprese delle camere di commercio sul territorio nazionale per gli adempimenti in materia di comunicazione della Pec di imprese individuali e società, delle comunicazioni relative al versamento del capitale sociale di Spa e Srl e dei fatti modificativi relativi ai soci di società di persone. Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono obbligate infatti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata. È pertanto possibile iscriversi nel registro delle imprese solo con l'indirizzo Pec. In caso contrario l'istanza verrà sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria. L'iscrizione del registro delle imprese dell'ammontare del capitale sociale versato delle Spa e delle Srl va effettuato sia in sede di iscrizione delle società e successivamente nella fase costitutiva. Devono essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese i fatti modificativi relativi al decesso, al recesso e all'esclusione del socio di società di persone. Pena l'applicazione delle sanzioni (da 103 euro a 1.032 euro) previste dall'articolo 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati. Sono queste alcune delle novità contenute nelle ultime tre direttive (registrate alla Corte dei conti con data 13 luglio) del ministro dello sviluppo economico, **Federica Guidi**, emanate d'intesa con il ministro della giustizia, **Andrea Orlando**, in materia di Pec, ammontare del capitale sociale e fatti modificativi relativi ai soci di persone. Ma andiamo con ordine. L'esigenza di emanare tali direttive è scaturita dal fatto che sussistono, tra gli uffici del registro delle imprese, rilevanti divergenze interpretative e disomogeneità applicative di alcune disposizioni del codice civile.

**SOCIETÀ DI PERSONE.** Il decesso e il recesso del socio di società di persone, costituiscono fatti modificativi dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro 30 giorni dalla data del decesso o del recesso, a cura di uno degli amministratori. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati. A seguito della presentazione dell'istanza so-

### Le novità principali

<b>Fatti modificativi relativi al socio società di persone</b>	Il decesso, l'esclusione e il recesso del socio di società di persone, costituiscono fatti modificativi dell'atto costitutivo che devono, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso o del recesso, a cura di uno degli amministratori. Pena l'applicazione delle sanzioni (da 103 euro a 1.032 euro) previste dall'articolo 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati.
<b>Pec</b>	Le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono obbligate a munirsi di una casella di posta elettronica certificata. È pertanto possibile iscriversi nel Registro delle imprese solo con l'indirizzo Pec. In caso contrario l'istanza verrà sospesa fino a 45 giorni nel caso di impresa individuale e fino a tre mesi nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente a una casella attiva.
<b>Comunicazione relative al versamento del capitale sociale</b>	Le modifiche al capitale versato di Srl e di Spa successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

pra indicata, l'ufficio del registro delle imprese provvede a iscrivere la notizia del decesso o del recesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l'efficacia pubblicitaria di cui all'articolo 2193 del codice civile. Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso per giusta causa

(art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l'attivazione, da parte del socio, della procedura di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 del codice civile. In tali casi dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all'accertamento della giusta causa del recesso. L'esclusione del socio di società di persone di

cui all'articolo 2287, comma 1, del codice civile, costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli articoli 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

**PEC.** Le imprese costituite in forma societaria e le imprese

individuali attive non soggette a procedura concorsuale sono obbligate a munirsi di una casella di posta elettronica certificata, a iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese e mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata. L'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.

**COMUNICAZIONE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.** Le modifiche al capitale versato di Srl e di Spa successive alla fase costitutiva sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Obbligati all'adempimento pubblicitario uno degli amministratori della società. Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario di cui delle modifiche del capitale sociale versato comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile.

—© Riproduzione riservata—